

S T A T U T O
dell'Associazione "NANA ETS".

Art. 1

Costituzione, sede, natura

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18; può avere succursali in altri luoghi diversi da quello della sede legale in Italia o all'estero. L'Associazione è apolitica e aconfessionale e aperta al contributo delle istituzioni civili. "NANA ETS" non ha scopo di lucro neanche indiretto; nello svolgimento delle sue attività, è sottomessa alle leggi nazionali dello Stato italiano e di ogni altro paese dove può avere una succursale.

Art. 2

Durata

La durata dell'Associazione "NANA ETS" è illimitata.

Art. 3

Finalità

"NANA ETS" intende portare avanti l'eredità intellettuale e spirituale di Francesca Martini, una persona che nei suoi quattordici anni di vita ha dimostrato profondità di intenti, originalità e doti umane tali da lasciare un segno distintivo ed unico nella memoria di tutti coloro che la hanno conosciuta.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di disagio economico familiare o di emarginazione sociale: ad esempio, a favore di soggetti disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, profughi, immigrati non abbienti.

Art. 4

Attività

Per realizzare le suindicate finalità l'Associazione "NANA ETS" eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) supporto alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale con particolare riguardo alle leucemie;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
ed in via sussidiaria e secondaria:

1. realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale;
2. realizzazione e sostegno di progetti di formazione culturale professionale e di inserimento lavorativo;
3. messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;
4. messa a disposizione di assistenza sanitaria;
5. attività di beneficenza finalizzata al sostegno di fondazioni ed enti di ricerca nei limiti dalla normativa vigente;
6. partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili.

In via esemplificativa e non tassativa e comunque quali attività connesse e correlate al raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà:

- promuovere e divulgare le proprie finalità mediante incontri pubblici, conferenze, lezioni, incontri nelle scuole, seminari banchetti informativi, mostre e pubblicazioni;
- promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione volta alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- raccogliere, occasionalmente, fondi mediante banchetti promozionali, feste di beneficenza, eventi e manifestazioni;
- istituire premi e borse di studio;
- collaborare nella creazione di progetti con altri enti o associazioni che condividano le medesime finalità;
- nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, pubblicare sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico libri, periodici, notiziari, cataloghi, studi, atti di convegni e di ricerche con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- svolgere attività di formazione di educatori ed operatori scolastici, socio-culturali e socio-sanitari per l'assistenza ed il sostegno di disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, profughi e immigrati non abbienti.

Art. 5

Soci

1. Possono acquisire la qualità di soci tutte le persone che ne facciano domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo e che siano persone di ottima condotta morale e civile sia all'interno che all'esterno dell'associazione.

2. I soci si dividono in quattro categorie:

a. soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto

costitutivo; sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali; partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme ai soci ordinari compongono l'Assemblea dei soci; ai soci fondatori spetta la nomina dei componenti del primo consiglio direttivo nonchè il controllo interno delle attività svolte dal medesimo con lo scopo di verificare in esse la realizzazione delle principali finalità associative.

b. soci ordinari: sono le persone fisiche o morali che condividendo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a collaborare al loro conseguimento. La qualità di socio ordinario si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione dell'interessato, entro 3 (tre) mesi, da parte del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. I soci ordinari godono assieme ai soci fondatori del diritto di elettorato passivo ed attivo agli incarichi associativi.

c. soci sostenitori sono tutte le persone che, aderendo agli ideali statuari dell'Associazione, accettano di offrire volontariamente il loro sostegno per la realizzazione delle iniziative statutarie. I soci sostenitori non godono di diritto di eleggibilità.

d. soci onorari sono tutte quelle persone di speciale rinomanza sociale, le quali, apprezzando lo spirito dell'Associazione, accettano di sostenerla e promuoverla sotto varie forme usando le loro potenzialità sociali, politiche, culturali ed economiche; non godono di diritto di eleggibilità.

3. I diritti degli associati non possono essere trasmessi ai terzi neanche per causa di morte.

4. Si perde la qualità di socio per recesso, dimissione e indegnità pubblicamente provata, in seguito a deliberazione a maggioranza del Consiglio direttivo.

5. In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

6. Le prestazioni fornite dagli aderenti in termini di finanze, beni o servizi sono volontarie, spontanee e senza fine di lucro neanche indiretto (L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e

totalmente gratuite (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3).

7. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite e spontanee, senza fini di lucro neanche indiretti (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3; L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e non possono essere retribuite in alcun modo

nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere rimborsate dietro presentazione di giustificativo di spesa le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro il limite di massimo 60 (sessanta) giorni dalla data della spesa.

8. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione "NANA ETS" (articolo 2 comma 3 Legge 11 agosto 1991 n. 266, comma).

9. L'Associazione riconosce la qualità di "simpatizzanti" ad alcuni aderenti. Sono "simpatizzanti" dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, le quali, condividendo le finalità statutarie, operano per il perseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative prerogative.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

1. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.

3. I soci rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta all'Organo di controllo, presso la sede sociale entro quindici giorni dalla richiesta. L'accesso ai predetti libri avverrà alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8

Organigramma

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;

d) il Presidente Onorario se nominato;

f) I Revisori dei conti se nominati.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni.

Art. 9

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci che hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea dei soci ha il compito di:

- a. approvare gli orientamenti generali dell'Associazione;
- b. deliberare i bilanci preventivi e consuntivi (entro il 30 aprile di ogni anno);
- c. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. approvare tutti gli atti inerenti allo Statuto e alle sue modifiche;
- e. approvare i regolamenti associativi;
- f. deliberare in caso di dimissioni di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo;
- g. deliberare in caso di scioglimento dell'associazione o di una succursale.

3. Ogni socio esprime un voto.

4. Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione, tenendo conto dei criteri basati sulle qualità umane e l'esperienza professionale alla luce delle finalità statutarie dell'Associazione, liberamente valutabili da parte di ogni socio in coscienza propria.

5. Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio con delega scritta e firmata. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

8. L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente in seduta straordinaria, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.

9. L'Assemblea viene convocata con avviso scritto portato a conoscenza dei soci per e-mail o per raccomandata con avviso di ritorno o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

10. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare nonchè l'eventuale giorno per la

seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente è regolarmente costituita in prima seduta con la presenza di associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. Le delibere di trasformazione e di fusione dovranno essere adottate con la presenza di tre quarti dei soci ed il voto favorevole almeno della maggioranza dei soci.

12. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle delibere assembleari e di averne copia.

14. Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.

15. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, video-tele-conferenza) a condizione che
a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento delle adunanze, constatare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci, scelti tra i soci fondatori ed i soci ordinari e resta in carica per la durata di tre esercizi e include il presidente.

2. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

3. Sono membri del Consiglio direttivo:

- Il Presidente;
- I Consiglieri.

4. I compiti del Consiglio direttivo sono:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei soci e promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali;
- deliberare l'adesione dei nuovi associati;

- compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea dei soci;
- stabilire i criteri per gli incarichi tecnici; fissare il numero, i compiti e i rimborsi spese dei collaboratori tecnici esterni.

Modalità di svolgimento delle attività del Consiglio

Direttivo:

5. il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso;
6. in caso di dimissioni, assenza prolungata, esclusione o decesso di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione che va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e decade alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati;
7. in caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Gli incarichi del Consiglio Direttivo non sono retribuiti.

Art. 11

Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo di esecuzione ordinaria o straordinaria e di coordinamento generale di tutte le attività all'interno e all'esterno dell'Associazione in sede ordinaria e straordinaria.
2. Il Presidente è il Rappresentante legale dell'Associazione presso i terzi; rimane in carica per tre esercizi e può essere rieletto. L'Assemblea dei soci può revocare il mandato e richiedere le dimissioni del Presidente per giusta causa.
3. Il Presidente è il primo organo esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa; il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci in via ordinaria o straordinaria.
4. L'incarico del Presidente non è retribuito.

Art. 12

Presidente Onorario

Può essere nominato un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare

lustrò all'Associazione. L'Assemblea dei soci può revocare la carica qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche sociali, ha funzioni consultive su qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci determinino di richiedere il suo giudizio.

Art. 13

Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, un Revisore dei Conti che dura in carica per tre esercizi. Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Ove la legge lo richieda, l'Assemblea nominerà un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Si applica al Collegio dei Revisori dei Conti la disciplina stabilita per il Revisore dei Conti.

Art. 14

I lavoratori dipendenti

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le sue attività statutarie.

2. I lavoratori assunti non possono in alcun modo far parte degli associati dell'Associazione medesima.

Art. 15

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- b. da erogazioni, donazioni e lasciti;
- c. da eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati;
- d. da ogni eventuale elargizione e contributo di terzi privati o enti pubblici, destinati all'attuazione degli scopi statutari e da ogni lecita iniziativa dell'Associazione atta a produrre necessari fondi utili alle sue finalità;
- e. da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16

L'Esercizio sociale e finanziario

1. L'esercizio sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile.
3. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

Art. 17

Bilancio e rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i rendiconti, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà con le maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere dell'Organismo competente ai sensi del d. l.vo 117/2017, e salva diversa

disposizione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.l.vo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i e, per quanto compatibili, le norme del codice civile.

2. A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Firmato in calce e a margine in originale da:

CAPONE Donatella

Massimo De Prisco Notaio Sigillo